

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1965

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964, mira a risolvere le difficoltà causate dalla differenza dei principi esistenti in materia tra l'ordinamento italiano e quello britannico.

Al riguardo si deve osservare che la concezione britannica nega infatti, contrariamente a quanto avviene in Italia, che gli effetti giuridici attribuiti alla sentenza straniera siano analoghi a quelli propri della cosa giudicata.

La Convenzione si ispira fundamentalmente a criteri già seguiti in precedenti analo-

ghi accordi conclusi dall'Italia con altri Paesi, prendendo a modello, in particolare, la Convenzione fra l'Italia ed il Belgio concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 6 aprile 1962 e resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 596.

Da quest'ultimo accordo essa trae infatti il principio della previsione del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni giudiziarie che, secondo la legge del Paese in cui sono state pronunciate, non abbiano ancora acquistato autorità di cosa giudicata. A tale principio sono stati apportati, peraltro, opportuni temperamenti (articoli III e V), nel

senso che è contemplata la possibilità che l'autorità giudiziaria soprassedea alla dichiarazione di esecutorietà quando nel Paese in cui la sentenza è stata resa sia tuttora pendente gravame contro di essa o i termini di impugnazione non siano ancora decorsi; è stabilito inoltre che la concessione del riconoscimento e dell'esecuzione sia sottoposta a quelle condizioni che siano reputate opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

Il principio accolto costituisce indubbiamente una deroga al disposto dell'articolo 797, n. 4, del nostro Codice di procedura civile, in base al quale sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione soltanto di sentenze straniere passate in giudicato. La sua introduzione nella Convenzione in esame è però accettabile, tenuto conto dei temperamenti accennati e soprattutto dell'esigenza, sempre più sentita, di rapida possibilità di esecuzione nel territorio di uno Stato delle decisioni giurisdizionali pronunciate nel territorio di un altro Stato.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono naturalmente subordinati, oltre a quelle dianzi indicate, a diverse condizioni.

Occorrerà innanzi tutto che la sentenza straniera non contrasti con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (articoli III, n. 1, lettera *d*) e V, n. 1, lettera *a*) e che il giudice di origine fosse competente (articoli III, n. 1 lettera *a*), richiamato anche all'articolo V, n. 1, lettera *a*).

Per i processi svolti in contumacia si richiede che il convenuto sia stato citato e che egli abbia avuto a disposizione un periodo di tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa (articoli III, n. 1, lettera *b*) e V, n. 1, lettera *a*).

L'articolo I contiene talune indicazioni terminologiche, da cui si ricava tra l'altro che la parola « sentenza » designa ogni decisione dell'autorità giudiziaria comunque essa sia denominata, e cioè sentenza, ordinanza e simili, la quale stabilisca in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta a gravame.

L'articolo II precisa quali siano le autorità giurisdizionali dei due Paesi alle cui sentenze in materia civile e commerciale è

applicabile la Convenzione ed enuncia inoltre il principio che questa non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la Convenzione stessa non contempli l'uno o l'altra.

Gli articoli III e IV si riferiscono al riconoscimento delle sentenze e stabiliscono rispettivamente le condizioni alle quali il riconoscimento della sentenza straniera è sottoposto, tra cui deve aggiungersi quella che essa non contraddica ad altra sentenza definitiva tra le stesse parti pronunciata da un'autorità giudiziaria competente in ordine alla medesima controversia, e i titoli di competenza dell'autorità giudiziaria.

Gli articoli V, VI, VII e VIII attengono alla esecutorietà delle sentenze.

L'articolo V contempla le condizioni alle quali è subordinata l'esecuzione, l'articolo VI dispone che, ai fini della esecuzione nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, la sentenza emessa dall'autorità giudiziaria italiana deve essere presentata per la « registration » alle autorità dello Stato richiesto; l'articolo VII prescrive che ai fini dell'esecuzione in Italia la sentenza straniera deve essere presentata per la dichiarazione di efficacia davanti alla Corte d'appello e l'articolo VIII regola tra l'altro l'effetto della « registration » e della dichiarazione di efficacia nonché le formalità di procedura per quanto riguarda sia la « registration » che la dichiarazione di efficacia, sia l'onere delle spese inerenti alla procedura medesima.

Gli articoli IX, X e XI contengono le disposizioni finali per l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, e l'estensione della sfera di applicazione della stessa ad altri territori i cui rapporti internazionali siano affidati al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e le clausole relative all'entrata in vigore.

La Convenzione costituisce uno strumento utile ai fini della speditezza e della facilità dei rapporti tra nazionali e tra persone giuridiche dei due Paesi, soprattutto nel momento attuale in cui i rapporti e gli scambi internazionali di ogni natura si profilano sempre più numerosi ed intensi, onde essa si presenta come sicuramente vantaggiosa per i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD PER IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il Presidente della Repubblica Italiana

e Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth,

desiderando regolare sulla base della reciprocità il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale;

hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo e, a tale fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. L'On. Giuseppe LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth, (qui appresso indicata come Sua Maestà):

per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

S. E. Sir John Guthrie WARD, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maestà in Roma;

i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PARTE GENERALE

Articolo I

Agli effetti della presente Convenzione:

1) Per territorio di una o dell'altra Alta Parte Contraente s'intende:

- a) riguardo al Regno Unito: l'Inghilterra ed il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord ed ogni altro territorio al quale la Convenzione venga estesa in conformità di quanto disposto con l'articolo X;
- b) riguardo alla Repubblica Italiana: l'Italia.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) La parola « sentenza » designa ogni decisione dell'Autorità Giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame.

3) Le parole « Corte o Tribunale di origine » designano con riferimento a qualsiasi sentenza la Corte o il Tribunale che la ha emanata e le parole « Corte richiesta », la Corte o il Tribunale cui è rivolta la richiesta per ottenere il riconoscimento o la registrazione o la dichiarazione di efficacia di una sentenza.

4) La parola « soccombente » designa la persona contro la quale è stata pronunciata la sentenza della Corte o Tribunale di origine e comprende, ove occorra, qualsiasi persona nei confronti della quale tale sentenza è eseguibile secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine; la parola « vincitore » designa la persona in favore della quale la sentenza è stata pronunciata, e comprende, ove occorra, qualsiasi altra persona che ha acquistato diritti dalla sentenza.

5) La parola « gravame » designa qualsiasi mezzo per ottenere la riforma o l'annullamento della sentenza e comprende anche l'istanza diretta ad ottenere la rinnovazione del procedimento ed il ricorso per la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Articolo II

1. Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo, la presente Convenzione si applica alle sentenze in materia civile e commerciale, pronunziate, dopo la sua entrata in vigore, dalle seguenti Autorità giurisdizionali:

a) relativamente al Regno Unito: la Camera dei Lords; per l'Inghilterra ed il Galles: la Supreme Court of Judicature (Corte d'Appello ed Alta Corte di Giustizia) e le Courts of Chancery delle Contee Palatine di Lancaster e Durham; per la Scozia: la Court of Session e la Sheriff Court; per l'Irlanda del Nord: la Supreme Court of Judicature;

b) relativamente all'Italia: la Corte di Appello e il Tribunale.

2. La presente Convenzione non si applica:

a) alle sentenze pronunziate in grado d'appello avverso decisioni di autorità giurisdizionali diverse da quelle indicate nel primo paragrafo di questo articolo;

b) alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di tributi di ogni genere (erariali o locali);

c) alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di multe o penalità in favore di autorità pubbliche.

3. La presente Convenzione non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la Convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione.

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE

Articolo III

1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono riconosciute dalle Corti del territorio dell'altra Alta Parte Contraente qualunque sia la nazionalità delle parti, tranne che:

a) la Corte o il Tribunale di origine non fosse competente secondo le disposizioni dell'articolo IV;

b) la sentenza sia stata pronunciata in contumacia ed il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, non abbia avuto notizia del procedimento in tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa, nonostante che la citazione gli sia stata notificata secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine;

c) la sentenza sia stata ottenuta con frode;

d) la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte richiesta;

e) il soccombente, convenuto nel processo di origine, godesse, secondo la valutazione della Corte richiesta, conformemente ai principî del diritto internazionale pubblico, dell'immunità dalla giurisdizione della Corte o Tribunale di origine, e non si fosse sottoposto a detta giurisdizione; ovvero il soccombente, secondo la valutazione della Corte richiesta, sia immune, conformemente ai principî del diritto internazionale pubblico, dalla giurisdizione della Corte richiesta al momento della domanda di *registration* o della domanda di dichiarazione di efficacia;

f) il soccombente provi alla Corte richiesta che è stato proposto gravame contro la sentenza, nello Stato della Corte o Tribunale di origine. È inteso che se tale giudizio non è stato effettivamente istituito, ma risulta che il soccombente ne abbia diritto ed intende istituirlo, la Corte richiesta può sospendere la sua decisione sul riconoscimento della sentenza per dare al soccombente stesso una congrua possibilità di iniziare detto giudizio, ovvero può concedere il riconoscimento a quelle condizioni che reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

2. Quando alla Corte richiesta risulta che la controversia dinanzi alla Corte o Tribunale di origine:

a) era stata, prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, oggetto di una sentenza definitiva tra le stesse parti, pronunciata da una Corte o Tribunale avente competenza per la stessa controversia;

b) è oggetto di un processo tra le stesse parti nello Stato della Corte richiesta, iniziato prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine;

la stessa Corte richiesta può rifiutare di riconoscere la sentenza della Corte o Tribunale di origine.

3. Ai fini della presente Convenzione, gli effetti del riconoscimento della sentenza sono che tale sentenza è considerata come definitiva, limitatamente alla materia decisa, in qualsiasi altra controversia tra le medesime parti, e che la sentenza stessa può essere opposta in ogni altra causa tra esse parti per il medesimo oggetto.

Articolo IV

1. Agli effetti del sottoparagrafo a) del primo paragrafo dell'articolo III, la Corte o Tribunale di origine è competente nei seguenti casi:

a) se il soccombente, convenuto nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine, si era sottoposto alla giurisdizione della stessa Corte o Tribunale comparando volontariamente per difendersi nel merito e non soltanto per opporsi all'istanza di sequestro di beni, o per ottenere la revoca del sequestro, o per contestare la giurisdizione della Corte o del Tribunale adito;

b) se il soccombente era attore anche in riconvenzione nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine;

c) se il soccombente, convenuto avanti alla Corte o Tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato, nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle Corti o Tribunali dello Stato della Corte o Tribunale di origine;

d) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, al tempo in cui ebbe inizio il processo, era residente, ovvero, essendo una persona giuridica o società, aveva la sede statutaria o quella effettiva nello Stato della Corte o Tribunale di origine;

e) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine aveva un ufficio o una sede di affari nello Stato della Corte o Tribunale di origine e la controversia davanti a quella Corte riguardava un affare concluso mediante o presso tale ufficio o sede di affari.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano alle sentenze aventi per oggetto beni immobili, né a sentenze relative ad azioni reali su beni mobili. Ciò non di meno, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se i beni immobili erano situati nello Stato della Corte o Tribunale di origine, o se i beni mobili ivi si trovavano al momento dell'inizio del giudizio innanzi alla Corte o Tribunale di origine.

3. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano:

a) alle sentenze su controversie concernenti rapporti di famiglia o lo stato delle persone (comprese le pronunzie di divorzio o altre sentenze in materia matrimoniale);

b) alle sentenze su controversie in materia di successione o di amministrazione del patrimonio della persona defunta;

c) alle sentenze su controversie in materia fallimentare;

d) alle sentenze su controversie in materia di liquidazione di società commerciali o di altre persone giuridiche.

Nel caso di sentenze pronunziate in procedimenti del genere indicato nel presente paragrafo, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se essa è prevista in base alla legge dello Stato della Corte richiesta.

4. Nei casi indicati nei sottoparagrafi *d)* ed *e)* del primo paragrafo e nel secondo paragrafo del presente articolo, la competenza della Corte o Tribunale di origine può non essere riconosciuta se il riconoscimento è contrario alle leggi dello Stato della Corte richiesta, qualora il giudizio sia stato instaurato avanti alla Corte o Tribunale di origine nonostante che sussistesse un compromesso od altro accordo per la definizione della lite in modo diverso che con giudizio dinanzi alle Corti o Tribunali dello Stato della Corte di origine.

ESECUTORIETÀ DELLE SENTENZE

Articolo V

1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono rese esecutive nel territorio dell'altra nel modo previsto dagli articoli VI, VII, e VIII della presente Convenzione, qualunque sia la cittadinanza delle parti, se sussistono le seguenti condizioni:

a) se non ricorre alcuna delle eccezioni poste al riconoscimento della sentenza dal combinato disposto degli articoli III e IV della presente Convenzione;

b) se sia stabilito nelle forme previste dal paragrafo terzo del presente articolo che la sentenza è esecutiva nello Stato della Corte o Tribunale di origine;

c) se la sentenza sia di condanna al pagamento di una somma in denaro;

d) se quanto è dovuto in base alla sentenza non sia stato interamente pagato.

È inteso che, ove il soccombente dimostri alla Corte richiesta che è stato proposto gravame contro la sentenza nello Stato della Corte o Tribunale di origine, oppure, se tale gravame non è stato proposto, provi di avere diritto e dimostri di voler istituire detto gravame, la sentenza stessa può non essere dichiarata esecutiva e la Corte richiesta può adottare al riguardo i provvedimenti che sono con-

sentiti dal proprio ordinamento. Tuttavia, la sentenza può essere resa esecutiva alle condizioni che la Corte richiama reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

2. Se l'ammontare delle spese giudiziarie da pagare in base alla sentenza non è fissato da questa ma da separata ordinanza, quest'ultima verrà considerata parte integrante della sentenza stessa ai fini della presente Convenzione.

3. La sentenza, la cui copia autentica sia stata rilasciata dalla Corte o Tribunale di origine, è considerata, fino a prova contraria, idonea ad essere resa esecutiva nello Stato della stessa Corte o Tribunale di origine ai sensi del primo paragrafo, sottoparagrafo b), del presente articolo. La copia autentica della sentenza rilasciata da una Corte o Tribunale italiano deve recare la formula esecutiva riportata in allegato alla presente Convenzione.

Articolo VI

1. Affinché la sentenza di una Corte o Tribunale della Repubblica Italiana sia resa esecutiva nel Regno Unito il vincitore deve presentare istanza per la *registration* della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunciata dalla Corte o dal Tribunale di origine:

- a) in Inghilterra e nel Galles: all'Alta Corte di Giustizia;
- b) nella Scozia: alla Court of Session;
- c) nell'Irlanda del Nord: alla Supreme Court of Judicature;

secondo la procedura della Corte richiama.

2. Se l'istanza è proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'articolo V la *registration* è concessa.

Articolo VII

1. Affinché la sentenza di una Corte in un territorio del Regno Unito sia resa esecutiva in Italia il vincitore deve presentare istanza per la dichiarazione di efficacia alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, secondo la procedura della Corte richiama. L'istanza va corredata da una copia autentica della sentenza rilasciata dalla Corte di origine.

2. Se l'istanza è proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'articolo 5 la dichiarazione di efficacia è concessa.

Articolo VIII

1. Quando la sentenza è stata registrata a norma dell'articolo VI o quando è stata concessa la dichiarazione di efficacia a norma dell'articolo VII, detta sentenza, a partire dalla data della *registration* o della dichiarazione di efficacia e per tutto ciò che riguarda la sua esecuzione nel territorio della Corte richiama, ha lo stesso effetto che avrebbe una sentenza originariamente pronunciata dalla Corte richiama alla data della *registration* o della pronuncia della dichiarazione di efficacia. La Corte richiama ha sulla esecuzione della sentenza la stessa giurisdizione che esercita sull'esecuzione delle proprie sentenze.

2. La copia della sentenza rilasciata in forma autentica dalla Corte o Tribunale di origine è accettata senza legalizzazioni, ma è richiesta la traduzione, certificata conforme secondo le disposizioni in vigore nello Stato della Corte richiama, della sentenza stessa e degli altri documenti.

3. Le formalità di procedura per la *registration* di una sentenza a norma dell'articolo VI e quelle per la dichiarazione di efficacia a norma dell'articolo VII sono espletate nelle forme più semplici e rapide possibili e non può essere imposto alcun deposito cauzionale a garanzia delle spese a colui che propone istanza per la *registration* o per la dichiarazione di efficacia.

4. Salvo che la legge della Corte richiama conceda un più lungo termine, è concesso dalla stessa Corte richiama, ai fini della presentazione della domanda di *registration* o di pronuncia della dichiarazione di efficacia, un termine di sei anni, con decorrenza dalla data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, ovvero, se è stato proposto gravame, con decorrenza dalla data della sentenza che ha definitivamente pronunciato sul gravame.

5. Qualora alla Corte richiama risulti che la sentenza, rispetto alla quale è stata presentata istanza di *registration* o di dichiarazione di efficacia, è stata, alla data di tale istanza, ottemperato in parte ma non interamente, mediante pagamento, la *registration* o la dichiarazione di efficacia è concessa per il saldo ancora dovuto a quella data, a condizione che la sentenza sia eseguibile a norma delle disposizioni della presente Convenzione.

6. Qualora la Corte richiama accerti che la sentenza, della quale è stata richiama la *registration* o la pronuncia della dichiarazione di efficacia, contiene più d'una disposizione e che alcune di esse, ma non tutte, sono tali che, se fossero contenute in separate decisioni, potrebbero essere registrate o oggetto di una dichiarazione di efficacia, la sentenza può essere registrata o ricevere dichiarazione di efficacia, limitatamente a quelle disposizioni la cui esecuzione è permessa dalla presente Convenzione.

7. Se in base alla sentenza è dovuta una somma espressa in valuta diversa da quella dello Stato della Corte richiama si applica la legge di quest'ultimo Stato per determinare se e come la somma dovuta a termine della sentenza possa o debba essere convertita in valuta dello stesso Stato della Corte richiama ai fini dell'adempimento spontaneo o coattivo.

8. Nel concedere la *registration* o nel pronunciare la dichiarazione di efficacia la Corte richiama deve, su domanda del vincitore, includere le spese relative al giudizio di *registration* o per la pronuncia della dichiarazione di efficacia, nonché la somma dovuta per interessi fino alla data della *registration* o della pronuncia di dichiarazione di efficacia.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo IX

Qualsiasi difficoltà che possa sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà risolta per via diplomatica o attraverso qualsiasi altro mezzo adottato in base ad accordo tra le Alte Parti Contraenti.

Articolo X

1. Con notifica trasmessa per via diplomatica, Sua Maestà può in ogni momento in cui la presente Convenzione sia in vigore e purché sui punti menzionati nel paragrafo secondo del presente articolo sia stato concluso apposito accordo mediante Scambio di Note, estendere la sfera di applicazione della Convenzione stessa a qualsiasi altro territorio i cui rapporti internazionali siano affidati al Governo di Sua Maestà nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

2. Prima della notifica di estensione ad un qualsiasi altro territorio ai termini del paragrafo precedente, tra le Alte Parti Contraenti deve intervenire accordo, mediante Scambio di Note, circa le

sentenze delle Corti del territorio in questione alle quali è applicabile la presente Convenzione e circa le Corti che devono essere adite per la registrazione delle sentenze.

3. Ogni estensione della presente Convenzione contemplata da questo articolo entrerà in vigore dopo tre mesi dalla notifica prevista dal paragrafo primo.

4. In qualsiasi momento, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore dell'estensione della presente Convenzione ad altro territorio a norma del primo paragrafo del presente articolo, ciascuna delle Alte Parti Contraenti può porre termine a tale estensione mediante preavviso comunicato sei mesi prima, per via diplomatica.

5. L'estinzione della presente Convenzione a norma dell'articolo XI si verifica, salvo espresso accordo contrario tra le Alte Parti Contraenti, anche per ogni altro territorio cui l'applicazione della Convenzione medesima sia stata estesa ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. Essa entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore per tre anni.

Se nessuna delle Alte Parti Contraenti avrà notificata all'altra, per via diplomatica, almeno sei mesi prima dello spirare del periodo di tre anni di cui sopra, la sua intenzione di porre termine alla presente Convenzione, questa resterà in vigore per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Alte Parti Contraenti avrà fatto conoscere la sua intenzione di porvi termine.

IN FEDE DI CHE i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice originale a Roma il 7 febbraio 1964 in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:

LUPIS

*Per il Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:*

J. G. WARD

ALLEGATO

La formula esecutiva indicata nel terzo paragrafo dell'articolo V è la seguente:

« Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».

CONVENTION

BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE REPUBLIC OF ITALY FOR THE RECIPROCAL RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth,

and the President of the Republic of Italy,

desiring to provide on the basis of reciprocity for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters;

have resolved to conclude a Convention for this purpose and to that end have appointed as their Plenipotentiaries:

Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth, (hereinafter referred to as Her Majesty):

for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

H. E. Sir John Guthrie WARD, Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Rome,

the President of the Republic of Italy:

H. E. the Hon. Giuseppe LUPIS, Under-Secretary for Foreign Affairs,

who, having communicated to each other their respective Full Powers found in good and due form, have agreed as follows:

GENERAL

Article I

For the purposes of the present Convention:

1) The territory of one (or of the other) High Contracting Party means:

a) in relation to the United Kingdom: England and Wales, Scotland, Northern Ireland, and any territories to which the Convention shall have been extended under Article X; and

b) in relation to the Republic of Italy: Italy.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) The word « judgment » means any decision of a court, however described (judgment, order and the like), which is final and conclusive as between the parties thereto notwithstanding that it may still be subject to appeal.

3) The words « original court » mean in relation to any judgment the court by which the judgment was given; and the words « court applied to », the court in which it is sought to obtain recognition of a judgment or to which an application for the registration of a judgment or for the grant of a *dichiarazione di efficacia* is made.

4) The words « judgment debtor » mean the person against whom the judgment was given in the original court and include, where necessary, any person against whom such judgment is enforceable under the law of the country of the original court; and the words « judgment creditor », the person in whose favour the judgment was given, and include, where necessary, any other person in whom the rights under the judgment have become vested.

5) The word « appeal » includes any proceeding by way of discharging or setting aside a judgment or an application for a new trial or a stay of execution.

Article II

1. Subject to the provisions of paragraph (2) the present Convention shall apply to judgments in civil and commercial matters, pronounced after the date of the entry into force of the present Convention, by the following courts:

a) In the case of the United Kingdom, the House of Lords; for England and Wales, the Supreme Court of Judicature (Court of Appeal and High Court of Justice) and the Courts of Chancery of the Counties Palatine of Lancaster and Durham; for Scotland, the Court of Session and the Sheriff Court; and for Northern Ireland, the Supreme Court of Judicature; and

b) in the case of Italy, the Corte d'Appello and the Tribunale.

2. The present Convention shall not apply to:

a) judgments given on appeal from courts not referred to in paragraph 1 of this Article;

b) judgments given in proceedings for the recovery of any form of taxation (state or municipal);

c) judgments given in proceedings for the recovery of fines or penalties due to public authorities.

3. The present Convention shall not preclude the recognition and enforcement of judgments given in circumstances where the present Convention does not contemplate recognition or enforcement.

RECOGNITION OF JUDGMENTS

Article III

1. Judgments in civil and commercial matters, pronounced in the territory of one High Contracting Party, shall, whatever the nationality of the judgment creditor or debtor, be recognised in the courts of the territory of the other High Contracting Party, except where it can be established that:

a) in the case in question, the jurisdiction of the original court is not recognised under the provisions of Article IV;

b) the judgment was given by default and the judgment debtor, being the defendant in the proceedings in the original court, did not (notwithstanding that process may have been duly served

on him in accordance with the law of the country of the original court) receive notice of those proceedings in sufficient time to enable him to defend the proceedings;

c) the judgment was obtained by fraud;

d) the recognition of the judgment would be contrary to public policy in the country of the court applied to;

e) the judgment debtor, being a defendant in the original proceedings, was a person who, in the opinion of the court applied to, was entitled under the rules of public international law to immunity from the jurisdiction of the original court and did not submit to the jurisdiction of that court; or the judgment debtor, in the opinion of the court applied to, is entitled under the rules of public international law to immunity from the jurisdiction of that court at the time of application for registration or for a *dichiarazione di efficacia*;

f) the judgment debtor satisfies the court applied to that proceedings by way of appeal have been instituted against the judgment in the country of the original court. It is understood that if such proceedings have not been actually instituted but it appears that the judgment debtor is entitled and intends to appeal, the court applied to may adjourn its decision on the recognition of the judgment, so as to allow the judgment debtor a reasonable opportunity of instituting such proceedings, or may accord it recognition on such terms as it may think fit including the imposition of a payment into court.

2. Where the court applied to is satisfied that the matter in dispute in the proceedings in the original court:

a) had before the date of the judgment in the original court been the subject of a final and conclusive judgment between the same parties by a court having jurisdiction in the matter, or

b) is the subject of proceedings between the same parties in the country of the court applied to which were commenced before the date of the judgment in the original court,

the court applied to may refuse to recognise the judgment of the original court.

3. For the purposes of the present Convention, the effect of the recognition of a judgment shall be that such judgment shall be treated as conclusive as to the matter thereby adjudicated upon in any further action as between the same parties, and shall constitute a defence in any further action between them in respect of the same cause of action.

Article IV

1. For the purposes of sub-paragraph a) of paragraph 1 of Article III, the original court shall be recognised as possessing jurisdiction in all cases:

a) where the judgment debtor, being a defendant in the proceedings in the original court, submitted to the jurisdiction of that court by voluntarily appearing in the proceedings upon the merits and not only for the purpose of protecting, or obtaining the release of property seized, or threatened with seizure, in the proceedings, or of contesting the jurisdiction of that court; or

b) where the judgment debtor was plaintiff in, or counterclaimed in, the proceedings in the original court; or

c) where in a matter relating to contract the judgment debtor, being a defendant in the proceedings in the original court, had before the commencement of the proceedings agreed in the form required by the law of the country of the original court to submit himself in respect of the subject matter of the proceedings to the jurisdiction of the courts of the country of the original court; or

d) where the judgment debtor, being a defendant in the original court, was, at the time when the proceedings were instituted, resident in, or being a body corporate had its registered or head office in the country of that court; or

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) where the judgment debtor, being a defendant in the original court, had an office or place of business in the country of that court and the proceedings in that court were in respect of a transaction effected through or at that office or place.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to judgments where the subject matter of the proceedings is immovable property, or to judgments in actions *in rem* in respect of movable property. Nevertheless the jurisdiction of the original court shall be recognised if the immovable property was situated in the country of the original court or if the movable property was so situated at the time of the commencement of the proceedings in the original court.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply:

a) to judgments in matters of family law or status (including divorce decrees or other judgments in matrimonial causes);

b) to judgments in matters of succession, or the administration of the estates of deceased persons;

c) to judgments in bankruptcy proceedings;

d) to judgments in proceedings for the winding up of companies or other bodies corporate.

In the case of judgments given in proceedings of the kind referred to in the present paragraph, the jurisdiction of the original court shall be recognised in all cases where such recognition is in accordance with the law of the country of the court applied to.

4. In the cases specified in sub-paragraphs *d*) and *e*) of paragraph 1 and in paragraph 2 of this Article the jurisdiction of the original court need not be recognised, if recognition is contrary to the laws of the country of the court applied to, where the bringing of the proceedings in the original court was contrary to a compromise or other agreement under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in the courts of the country of that court.

ENFORCEMENT OF JUDGMENTS

Article V

1. Judgments in civil and commercial matters, pronounced in the territory of one High Contracting Party, shall, whatever the nationality of the judgment creditor or debtor, be enforced in the territory of the other High Contracting Party in the manner provided in Articles VI, VII and VIII of the present Convention provided that the following conditions are fulfilled:

a) none of the objections set out in Article III (read in conjunction with Article IV) to the recognition of the judgment can be established;

b) it can be established under the provisions of paragraph (3) of this Article that they could be enforced by execution in the country of the original court;

c) there is payable thereunder a sum of money;

d) the judgment debt has not been wholly satisfied; and provided that, where the judgment debtor satisfies the court applied to that proceedings by way of appeal have been instituted against the judgment in the country of the original court or, if such proceedings have not been instituted, that he is entitled and intends to appeal, such a judgment need not be enforced and the court applied to may take such measures in regard thereto as are permitted by its own law. However, such a judgment may be enforced on such terms as the court applied to thinks fit including the imposition of a payment into court.

2. If the amount of the costs to be paid under a judgment is not fixed by the judgment itself but by a separate order, such order shall be deemed to be part of the judgment for the purposes of the present Convention.

3. A judgment in respect of which a certified copy has been issued by the original court shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to be capable of being enforced by execution in the country of the original court within the meaning of sub-paragraph *b*) of paragraph 1 of this Article. A certified copy of a judgment issued by an Italian court shall bear the executory formula set out in the Annex to the present Convention.

Article VI

1. In order that any judgment of a court of the Republic of Italy should be enforced in the United Kingdom, an application by a judgment creditor for its registration, accompanied by a certified copy of the judgment by the original court, should be made:

- a) In England and Wales, to the High Court of Justice;
 - b) In Scotland, to the Court of Session; and
 - c) In Northern Ireland, to the Supreme Court of Judicature;
- in accordance with the procedure of the court applied to.

2. If such application is made in respect of a judgment fulfilling the conditions laid down in Article 5, registration shall be granted.

Article VII

1. In order that any judgment of a court in a territory of the United Kingdom should be enforced in Italy, an application by a judgment creditor for the grant of a *dichiarazione di efficacia* should, in accordance with the procedure of the court applied to, be made to the Corte d'Appello in whose jurisdiction the judgment is to be enforced. Such application should be accompanied by a certified copy of the judgment issued by the original court.

2. If such application is made in respect of a judgment fulfilling the conditions laid down in Article 5, a *dichiarazione di efficacia* shall be granted.

Article VIII

1. Where any judgment has been registered under Article VI, or where a *dichiarazione di efficacia* has been granted in respect of a judgment under Article VII, such a judgment shall, as from the date of registration or grant of a *dichiarazione di efficacia*, and as regards all questions relating to its execution in the country of the court applied to, be of the same effect as if it had been a judgment originally given by the court applied to at the date of the registration or of the grant of the *dichiarazione di efficacia*; and the court applied to shall have the same jurisdiction over the execution of the judgment as it has over the execution of judgments given by itself.

2. A copy of any judgment certified by the original court shall be accepted without legalisation, but certified translations of the judgment and other documents shall be required in accordance with the procedure of the court applied to.

3. The procedure for the registration of a judgment under Article VI and the procedure for the grant of a *dichiarazione di efficacia* under Article VII shall be made as simple and rapid as possible, and no deposit by way of security for costs shall be required of any person making application for such registration, or for the grant of a *dichiarazione di efficacia*.

4. A period of six years, unless the law of the court applied to allows a longer period, running from the date of the judgment of the original court or, where there have been proceedings by way of appeal against the judgment, from the date of the last judgment given in the appeal proceedings, shall be allowed by the court applied to for the purpose of making any application for registration or the grant of a *dichiarazione di efficacia*.

5. If it is found by the court applied to that the judgment in respect of which an application is made for registration or for the grant of a *dichiarazione di efficacia* has been, at the date of such application partly but not wholly satisfied by payment, registration or a *dichiarazione di efficacia* shall be granted in respect of the balance remaining payable at that date provided that the judgment is one which would be enforceable under the provisions of the present Convention.

6. If it is found by the court applied to that the judgment in respect of which an application is made for registration or for the grant of a *dichiarazione di efficacia* contains more than one provision and that some, but not all, of the provisions of the judgment are such that if those provisions had been contained in separate judgments those judgments could properly have been registered or could have been granted a *dichiarazione di efficacia*, the judgment may be registered or granted a *dichiarazione di efficacia* in respect of those provisions of which enforcement is permitted by the present Convention.

7. If under a judgment a sum of money is payable which is expressed in a currency other than that of the country of the court applied to, the law of the country of the court applied to shall determine if, and if so, how, the amount payable under the judgment may or shall be converted into the currency of the country of the court applied to for the purposes of the satisfaction or enforcement of the judgment debt.

8. When granting registration or a *dichiarazione di efficacia*, the court applied to shall, if so requested by the judgment creditor, include the costs of and incidental to registration or the grant of a *dichiarazione di efficacia* and the amount due by way of interest up to the date of the grant of registration or a *dichiarazione di efficacia*.

FINAL PROVISIONS

Article IX

Any difficulties which may arise in connexion with the interpretation or application of the present Convention shall be settled through the diplomatic channel, or through any other means agreed upon by the High Contracting Parties.

Article X

1. Her Majesty may, by a notification given through the diplomatic channel, at any time while the present Convention is in force, and provided that an agreement has been concluded by an Exchange of Notes on the points mentioned in paragraph 2 of this Article, extend the operation of the present Convention to any territory for whose international relations Her Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are responsible.

2. Prior to any notification of extension in respect of any territory under paragraph 1 of this Article, an agreement shall be concluded between the High Contracting Parties by an Exchange of Notes as to the judgments of the courts of the territory concerned to which the present Convention shall apply and the courts to which application for registration of any judgment shall be made.

3. Any extension of the present Convention under this Article shall come into force three months from the date of the notification given under paragraph 1 of this Article.

4. At any time after the expiry of three years from the coming into force of an extension of the present Convention to any of the territories referred to in paragraph 1 of this Article, either of the High Contracting Parties may terminate such extension on giving six months' notice of termination through the diplomatic channel.

5. The termination of the present Convention under Article XI shall, unless otherwise expressly agreed by both High Contracting Parties, terminate it in respect of any territory to which it has been extended under paragraph 1 of this Article.

Article XI

The present Convention shall be subject to ratification. Instruments of Ratification shall be exchanged at London. The Convention shall come into force three months after the date on which the Instruments of Ratification are exchanged, and shall remain in force for three years. If neither of the High Contracting Parties shall have given notice through the diplomatic channel to the other, not less than six months before the expiration of the said period of three years, of intention to terminate the present Convention, it shall remain in force until the expiration of six months from the date on which either of the High Contracting Parties shall have given notice to terminate it.

IN WITNESS WHEREOF the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present Convention.

DONE in duplicate at Rome the 7th day of February, 1964, in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

*For the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland*

J. G. WARD

For the Republic of Italy

G. LUPIS

ANNEX

The Executory Formula referred to in paragraph 3 of Article V is as follows:

« Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».